

Incremento aliquota IVA al 21% dal 17 settembre 2011

Con la pubblicazione in G.U. del 16 settembre 2011 della legge di conversione n. 148 del 14/09/11 del D.L. n.138/11 - c.d. Manovra *bis* - sono entrate in vigore **dal 17 settembre** le disposizioni che modificano l'art.16, co.1 del DPR n.633/72, aumentando dal 20% al 21% la misura dell'aliquota Iva ordinaria.

Il passaggio dell'aliquota Iva al 21%

La nuova aliquota del 21% viene applicata in relazione alle operazioni "effettuate" a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quindi, alle operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011.

Circa la decorrenza dell'applicazione della nuova aliquota si ricorda che le prestazioni di servizi si considerano "effettuate" all'**atto del pagamento** (e nella misura in cui esso avviene) non avendo alcuna rilevanza l'avvenuta esecuzione, in tutto, o in parte della prestazione.

Pertanto:

- devono essere assoggettate alla nuova aliquota del 21% le **prestazioni di servizi pagate dal 17 settembre**, se non già fatturate precedentemente;
- rimangono invece assoggettate all'aliquota al 20% le **prestazioni di servizi fatturate prima del 17 settembre**, anche se pagate dopo.

L'efficacia pressoché immediata di tale aumento impone a tutti i contribuenti di verificare rapidamente i casi e le situazioni per le quali è necessario applicare la nuova aliquota Iva del 21%.

Si ricorda che solo alcune tipologie di prestazioni effettuate dagli psicologi sono soggette all'applicazione dell'IVA al 21%. Per maggiori informazioni visitare la sezione del sito "Fisco-prestazioni>Prestazioni professionali e IVA"